

**Regolamento Aziendale per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto**  
(modifiche al testo del 3/3/86)

**Art. da 1 a 9 invariati**

**Art. 10**

Una Commissione formata dal Direttore Generale o da un suo delegato, da un membro del Consiglio di Amministrazione, da un membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale e da un Segretario, vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento. In particolare esamina in sedute periodiche le domande dei richiedenti l'anticipazione e le relative documentazioni di cui agli art. 6-7-9 ed autorizza la corresponsione della anticipazione.

La Commissione decide per il trattamento da applicare nei casi non disciplinati dal presente Regolamento.

**Art. 11 - 12 - 13 invariati**

**Art. 14**



L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere concessa una sola volta in costanza di rapporto di lavoro.

Eccezionalmente potrà essere concessa una seconda volta sotto le seguenti condizioni:

- a) che la seconda richiesta sia motivata da esigenze relative spese mediche per terapie, protesi ed interventi chirurgici straordinari (art. 4/lett. a);
- b) che l'anticipazione sia al massimo il **60%** della somma accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente.

La concessione di anticipazioni di cui al presente articolo potranno essere disposte soltanto a chiusura dell'esercizio annuale, utilizzando le disponibilità residue, fatto salva la possibilità di deroga disposta dalla Commissione per particolari e provati motivi d'urgenza.

**Art. 15 invariato**



Handwritten signatures and stamps, including names like "Domenico", "Carlo Saurro", and "Roberto".